

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4563, 88, 1265, 2178, 4086 e 4497-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE FASSONE)

Comunicata alla Presidenza il 18 settembre 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso
in magistratura (4563)**

presentato dal Ministro della giustizia

di concerto col Ministro per la funzione pubblica

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2000

—————

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (88)

d’iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (1265)

d’iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1996

Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (2178)

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1997

Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria (4086)

d'iniziativa dei senatori MACERATINI, CARUSO Antonino e BUCCIERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1999

Modifica dell'articolo 123-*bis*, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497)

d'iniziativa dei senatori BATTAGLIA, CARUSO Antonino, BUCCIERO, CUSIMANO, VALENTINO, MACERATINI, PACE, FLORINO, PEDRIZZI, SERVELLO, CIRAMI, RAGNO, BEVILACQUA, GERMANÀ, MANTICA, COLLINO, PASQUALI e TRAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2000

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 4563

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	5
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	13
– della 5 ^a Commissione permanente	»	14
Disegno di legge n. 4563 e testo proposto dalla Commissione	»	15
Disegni di legge:		
– n. 88, d’iniziativa del senatore Lisi	»	40
– n. 1265, d’iniziativa del senatore Preioni	»	42
– n. 2178, d’iniziativa del senatore Serena	»	44
– n. 4086, d’iniziativa dei senatori Maceratini ed altri . .	»	46
– n. 4497, d’iniziativa dei senatori Battaglia ed altri . . .	»	48

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - Il disegno di legge n. 4563 (nel quale devono considerarsi assorbiti i disegni di legge nn. 88, 1265, 2178, 4086 e 4497-A, allo stesso congiunti in sede di esame) si articola in cinque capi, che hanno ad oggetto altrettanti temi. Il capo primo concerne l'aumento di mille unità del ruolo organico della magistratura. Il capo secondo prevede l'istituzione dei magistrati distrettuali, chiamati a sostituire colleghi assenti per causa di non breve durata. Il capo terzo ridisciplina la procedura del concorso ordinario per uditore giudiziario. Il capo quarto introduce una forma di reclutamento particolare, per avvocati aventi una certa anzianità di esercizio della professione. Il capo quinto regola l'indizione di tre concorsi ravvicinati per un'immissione accelerata di magistrati, tale da colmare l'aumento di organico di cui al primo capo.

L'ampia ed accurata relazione che accompagna il disegno di legge d'iniziativa del Governo consente di fare rinvio ad essa per una più diffusa illustrazione dei singoli temi, e di circoscrivere la presente relazione ai punti qualificanti ed alle innovazioni introdotte dalla Commissione.

2. - Per quanto attiene l'aumento di mille unità del ruolo organico della magistratura, non si può che convenire con la necessità di provvedere in tal senso, data la situazione di universale difficoltà, per sottodotazione rispetto alle accresciute esigenze di giustizia, di tutti gli uffici giudiziari. Altrettanto opportuna è la destinazione di una quota consistente di tale aumento (300 unità) alla trattazione delle controversie di lavoro, posto che,

a far data dal 30 giugno 1998, sono state devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex articolo 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997 n. 59, e del conseguente decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80.

La Commissione ha unicamente corretto, all'articolo 1, l'incremento delle piante organiche degli uffici giudiziari, che il disegno di legge determinava in 726, e che invece appare dover essere definito in 546. Dalle mille unità in aumento, infatti, devono essere sottratte non solo le 200 unità destinate a costituire la provvista per i «fuori ruolo», e le 74 unità destinate agli «applicati» alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima (così come conteggiava già il disegno di legge); ma devono essere scomputati altresì i 180 posti che incrementano la quota specifica degli uditori giudiziari, i quali passano da 150 a 330, e, come è noto, non sono incardinati presso nessun ufficio giudiziario. Beninteso, ciò non significa che le piante organiche dei singoli uffici giudiziari siano depauperate dei 454 posti sottratti, poiché l'apposita «provvista» per i fuori ruolo e per gli applicati (*id est* 274 unità) si traduce nel liberare altrettanti posti a beneficio dei singoli uffici, sui quali oggi si scaricano invece le due situazioni ora dette.

Un'altra modifica, relativa all'articolo 2, è meramente di ordine formale e sistematico, apparendo opportuno che la nuova disciplina

degli «applicati» alla Corte di cassazione prenda posto nell'ordinamento giudiziario anziché in una legge esterna, come d'altronde era nelle origini.

Infine, nell'articolo 3, dedicato ai cosiddetti «fuori ruolo», si è ritenuto necessario:

a) precisare che la disciplina qui introdotta vale unicamente per i collocamenti fuori del ruolo organico conseguenti all'esercizio di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, e quindi non concerne i collocamenti fuori ruolo, ad esempio, per aspettativa per motivi familiari, o per motivi di salute di lunga durata;

b) eliminare l'elencazione degli organismi ai quali i magistrati possono essere destinati, al fine di non interferire con eventuali normative future, che vogliono regolare specificamente la materia;

c) stabilire che laddove, nelle varie disposizioni dell'ordinamento, si parla di collocamento fuori del ruolo organico, si deve avere riguardo alla presente disciplina, essendo ormai improprio parlare di «fuori ruolo» quando anche questa situazione ricade formalmente all'interno del ruolo organico, nel quale è ritagliata una «provvista» di posti dedicati a tale condizione.

La Commissione ha ulteriormente preso in esame il punto se la definizione di una quantità rigida (200 posti) possa essere impropria o per eccesso o per difetto, non essendo tutte definibili e governabili le situazioni che in concreto possono produrre il collocamento fuori ruolo (ad esempio per mandato parlamentare o elettivo, per destinazione ad organismi internazionali, o ad autorità di garanzia, o simili eventi di ampiezza fluttuante). La Commissione ha ritenuto che la predeterminazione del valore numerico sia opportuna, posto che essa funge da utile parametro quantitativo, coerente con le indicazioni a suo tempo fornite dal Consiglio superiore della magistratura (circolare del 27 aprile 1994), e posto che l'eventuale sottoutilizzo della quota non implica affatto la presenza

di magistrati senza occupazione alcuna, mentre il possibile sovra-dimensionamento dei fuori ruolo (ad esempio per una contingente abbondanza di magistrati chiamati a cariche elettive o ad organismi internazionali in base ad accordi) produrrà un momentaneo sacrificio delle piante organiche, progressivamente corretto con una contrazione di altri collocamenti fuori ruolo per i quali sia esercitabile un potere di rifiuto e di contenimento da parte del Consiglio superiore della magistratura.

3. - In ordine alla figura dei magistrati distrettuali, si è condivisa l'istituzione di questa figura (già praticata da tempo in ordinamenti vicini a noi), posto che l'esercizio delle funzioni giudiziarie non consente di ricorrere a figure esterne supplenti, e dato che sono sempre più frequenti le lunghe assenze, che penalizzano gravemente gli uffici, e che pongono soprattutto la magistrato-donna in forte tensione tra le esigenze della maternità e l'efficace funzionamento dell'ufficio di appartenenza.

La Commissione ha ritenuto inopportuna la previsione del disegno di legge secondo la quale «le funzioni del magistrato distrettuale sono equiparate ad ogni effetto alle funzioni di magistrato di tribunale, anche nell'ipotesi di sostituzione di magistrati con funzioni di appello»: siccome a tale sostituzione possono essere chiamati anche magistrati di appello (previsti nella pianta organica dei magistrati distrettuali, *ex* articolo 4), non pare legittimo «declassare», sia pure temporaneamente, le funzioni da questi esercitate in sostituzione di altri. L'obiettivo dichiarato dalla relazione governativa (evitare che un'eventuale sostituzione di un magistrato di appello da parte di un magistrato di tribunale abiliti quest'ultimo a proseguire nello svolgimento di funzioni di appello

dopo la sostituzione) può essere agevolmente fronteggiata stabilendo che la sostituzione può avvenire sia «in ascesa» sia «in regresso» (previsione necessaria, perché la reversibilità delle funzioni è prevista unicamente su domanda), e che nel primo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrato di tribunale.

La Commissione ha ritenuto altresì opportuno arricchire il quadro delle situazioni di sostituzione previste dal disegno di legge d'iniziativa del Governo, inserendo nell'articolo 5, - per evidente affinità di tutela - anche i congedi parentali di cui alla recente legge 8 marzo 2000 n. 53, e l'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali a favore dei componenti la commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario. Si tratta di situazioni che comportano anch'esse una lunga assenza del titolare dell'ufficio, e legittimano l'impiego dei magistrati distrettuali per sanarle.

Nell'articolo 6, la Commissione inoltre ha ritenuto che la deliberazione con la quale si provvede alla sostituzione del magistrato assente con il magistrato distrettuale, affidata dal disegno governativo al Consiglio giudiziario, sia più propriamente assegnata al Presidente della Corte d'appello, sentito il Consiglio giudiziario stesso. Ha indotto a tale soluzione non solo il rilievo che essa già vale per le applicazioni ordinarie, cui l'istituto nuovo si avvicina di molto, ed alle quali tra l'altro può essere assoggettato anche il magistrato distrettuale (*ex* articolo 7, comma 1); ma anche la considerazione che i magistrati distrettuali fanno parte della pianta organica presso la Corte d'appello, e che, dovendosi individuare anche per essi un ufficio di appartenenza (cui si connettono i poteri di vigilanza e di controllo, i compiti di organizzazione, le autorizzazioni a congedi o tramutamenti di funzioni), tutto ciò sia più propriamente esercitabile dal capo dell'ufficio nel quale i magistrati sono incardinati, che da un organo collegiale elettivo avente diversa natura e funzioni.

La Commissione ha altresì introdotto una regola di *prorogatio* legale del magistrato distrettuale che, quando viene meno la sostituzione, abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti penali o di una o più udienze preliminari, e limitatamente ai procedimenti medesimi. Ha indotto a ciò, da un lato, la necessità di scongiurare il rifacimento di processi anche complessi a causa del subentro del magistrato titolare; dall'altro lato, la tutela del principio del giudice naturale, e cioè l'esigenza di evitare che proprio l'impulso ora detto portasse a proroghe contingenti disposte discrezionalmente dai capi degli uffici.

La Commissione ha previsto ancora che i magistrati distrettuali siano, per quanto è possibile, impiegati in funzioni propriamente giudiziarie: per questo ha reso più stringente la loro utilizzazione nelle forme dell'applicazione, quando non vi siano concrete esigenze di sostituzione; e solamente residuale ed eventuale il loro impiego in compiti ausiliari dei Consigli giudiziari.

Infine la Commissione ha introdotto un meccanismo di incentivazione, modellato alla stregua di quello introdotto dalla legge 4 maggio 1998 n. 133 per le sedi disagiate (articolo 8, comma 2), nel timore che alcuni di questi uffici siano poco richiesti a causa della ecletticità e della vicarietà delle funzioni che li caratterizzano, e quindi riverberino la loro eventuale scopertura sul disagio di tutti gli uffici del distretto.

4. - Nel capo terzo il disegno di legge si propone di rendere più celeri le procedure del concorso da uditore giudiziario, e la Commissione ne ha condiviso l'impianto, introducendo solo limitate modifiche.

Vi sono state varie sollecitazioni a rimuovere o almeno a ridurre la prova preliminare, introdotta dal decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, che tante controversie e critiche ha originato, e che il disegno di legge

opportunamente ora colloca fuori del concorso vero e proprio, assegnandole un compito di mera selezione quantitativa, e non più di «accertamento del possesso dei requisiti culturali» dei candidati. La Commissione ha ritenuto che in effetti tale strumento non abbia dato buona prova, ma che esso rimanga per ora necessario, a fronte della massa ingentissima di candidati che normalmente accedono al concorso, sino a che non siano introdotte altre tecniche atte a rendere più sollecita l'annosa procedura concorsuale (al riguardo si è presa in attenta considerazione la formula, applicata da tempo in Francia con risultati reputati buoni, di una vasta platea di correttori esterni, ai quali affidare - a coppie - la correzione degli elaborati scritti, con approvazione del giudizio da parte della Commissione centrale, se le due valutazioni non divergono più di un certo coefficiente, e con assegnazione alla Commissione medesima dei restanti casi, non numerosi. Su tale ipotesi ci si è riservati di tornare nel corso del prosieguo dell'esame).

Per questo la Commissione ha respinto anche le istanze volte ad esentare ora questa ora quella categoria dalla selezione preliminare, temendo che ogni esonero contribuisca a riprodurre l'elefantiasi concorsuale che viene universalmente lamentata; ed ha accolto unicamente la proposta di esonerare dalla prova preliminare anche coloro che hanno svolto per almeno cinque anni funzioni di vice-procuratore onorario e di giudice onorario di tribunale, essendo limitato il numero di tali soggetti, e presumibile il bagaglio culturale minimo per ammetterli direttamente alle prove scritte.

Oltre a ciò la Commissione ha ritenuto che la costante carenza di magistrati suggerisca di recuperare, ove vi siano, tutti coloro che il concorso ha reputato idonei, ma che nella graduatoria si collocano oltre il numero dei posti messi a concorso. Un simile strumento già è previsto dall'articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ma è regolato in termini di facoltati-

vità («il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di richiedere») e con limitazione quantitativa rigida («nel limite massimo di un decimo»). La Commissione propone di sopprimere sia la discrezionalità, sia il limite numerico, al fine di utilizzare al massimo grado tutte le risorse che la procedura concorsuale ha definito idonee.

5. - Particolare attenzione è stata dedicata al capo quarto, che introduce l'inedito concorso all'ufficio di magistrato di tribunale, riservato ad avvocati aventi una certa anzianità di professione.

La materia riveste grande delicatezza e pone interrogativi di correttezza costituzionale, posto che, *ex* articolo 106, comma primo, della Costituzione, «le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso», e un concorso riservato entra in evidente tensione con la previsione generale (è appena il caso di ricordare che il citato articolo 106, comma primo, ha una perentorietà ed un rigore assai più accentuati rispetto alla previsione di cui all'articolo 97, comma terzo, della Costituzione, relativa agli altri pubblici impieghi).

La relazione governativa si diffonde sui motivi che inducono a formulare questa «apertura» alla categoria degli avvocati, evidenziando la comunanza delle culture, la positività dell'ingresso di esperienze complementari, la progressiva formazione unitaria che si avrà con l'ingresso delle scuole di specializzazione, e la prospettiva di facilitare il superamento di contrapposizioni culturali e di categoria ormai purtroppo radicate e diffuse.

Queste motivazioni possono essere in larga parte condivise, ma non conducono di per sé alla legittimazione del reclutamento laterale, essendo pacifico ed evidente che gli avvocati possono già accedere alla magistratura al pari di tutti gli altri cittadini, ed

essendo necessario rispondere alla domanda se, accanto all'ingresso ordinario, sia giustificato un ingresso speciale in nome di quegli obiettivi.

È utile ricordare che l'articolo 106, comma primo, della Costituzione fu voluto dai Costituenti proprio per assicurare che la magistratura - la quale esercita un potere costituzionale, ma non ha responsabilità politica e non è un corpo elettivo - avesse egualmente una legittimazione in forza della sua non predeterminabilità e della sua omogeneità al corpo sociale dal quale viene estratta. La legittimazione dei magistrati, in altri termini, si realizza attraverso una selezione di tipo tecnico, atta a consentire (come è stato scritto efficacemente) l'esercizio delle alte funzioni ad un non predeterminabile campione pluralistico di popolo.

Di qui, secondo taluni, la preclusione di ogni reclutamento straordinario e di ogni concorso riservato; ovvero quanto meno, secondo altri, l'esigenza che il concorso assicuri serietà ed obiettività della selezione e altresì garanzia della rappresentatività sociale dei reclutati in concreto. Ciò non si avrebbe qualora il concorso non prevedesse una procedura selettiva e trasparente, qualora la quota riservata non fosse numericamente contenuta, e qualora il bacino degli aspiranti non fosse ampio e presumibilmente eterogeneo quanto alla sua rappresentanza sociale.

Poste queste premesse, la Commissione ha ritenuto plausibile la scelta operata dal disegno di legge: il concorso in oggetto, infatti, presenta un livello di verifica delle capacità sostanzialmente affine al concorso ordinario, uguali garanzie di anonimato, uguale gestione da parte del Consiglio superiore della magistratura (a sua volta garante di adeguati *standard* di valutazione), una riserva di posti contenuta nel 10 per cento, e una platea di candidati sufficientemente ampia da essere rappresentativa del corpo sociale. Inoltre la specificità della procedura può essere ulteriormente giustificata dalla particolare qualificazione professionale dei soggetti ammessi

(anche se non sono da sottovalutare i timori che a questo strumento finiscano per fare ricorso, in concreto, avvocati che abbiano conseguito un risultato professionale non particolarmente brillante: ma a ciò si potrà fare fronte, appunto, attraverso un'accurata selezione).

Queste considerazioni generali sono quelle che hanno indotto la Commissione ad apportare le modifiche di cui in appresso, ed a resistere a proposte di ulteriore allargamento della formula, vuoi sotto il profilo dell'alleggerimento delle prove, vuoi sotto quello dell'ampliamento della quota, vuoi ancora sotto quello dell'estensione ad altre categorie della procedura in oggetto.

Le modifiche introdotte dalla Commissione (a parte una mera risistemazione della successione degli articoli 121 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, onde evitare che la materia si aprisse con la disciplina del concorso «particolare» anziché con quella del concorso ordinario) riguardano:

a) una limitata estensione del concorso in esame non direttamente ai soggetti che hanno esercitato funzioni di magistrato onorario, ma a quegli avvocati che abbiano esercitato le predette funzioni onorarie per almeno un quinquennio. Le due situazioni potrebbero sovrapporsi, poiché i magistrati onorari sono, nella stragrande maggioranza, per l'appunto avvocati. È però stato rilevato che, in seguito a deliberazioni interne alla categoria, gli avvocati che accedono a funzioni di magistratura onoraria non possono esercitare la professione forense: e pertanto è apparso opportuno non penalizzare gli avvocati che hanno accettato tale temporanea esclusione, avendo essi un'esperienza professionale almeno altrettanto qualificata dei colleghi che non hanno svolto funzioni onorarie;

b) un limitato accantonamento della prova preliminare. Una volta che il disegno di legge chiarisce come la predetta prova

ha una funzione tipicamente di selezione quantitativa, e non di vaglio di professionalità, è parso coerente prevedere il permanere di detta selezione soltanto quando il numero dei candidati eccede un certo quantitativo. Ipotizzandosi dei concorsi ordinari normalmente per un numero di posti compreso tra 250 e 350, e di riflesso una quota riservata di un decimo nell'ordine della trentina di posti, si è ritenuto appropriato mantenere la preselezione solo allorché il numero dei candidati ecceda di oltre dieci volte il detto valore; e di riflesso ammettere alle prove scritte un numero di candidati pari al quintuplo dei posti a concorso;

c) un rafforzamento della disciplina del tirocinio. Il disegno di legge d'iniziativa del Governo prevede, da un lato, che gli avvocati «conseguono la nomina a magistrato di tribunale» mediante concorso; che essi prendono posto, sin dall'avvenuto espletamento del concorso, nel ruolo di anzianità, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale, che ad essi compete il trattamento economico spettante al magistrato di tribunale con due anni di anzianità complessiva; e infine, genericamente, che gli avvocati compiono un tirocinio «per un periodo di tempo minore» rispetto agli uditori giudiziari.

La logica sottesa da queste disposizioni è comprensibile, volendosi dare un incentivo agli avvocati, aventi ormai una certa anzianità, che si troverebbero altrimenti parificati ai giovani uditori giudiziari con parecchi anni di meno. Ma lo strumento usato appare del tutto improprio, perché attribuisce all'avvocato, per effetto del semplice superamento del concorso, la qualifica e lo *status* di magistrato di tribunale, laddove egli deve pur sempre compiere un periodo di tirocinio, nel quale non può svolgere funzioni giudiziarie effettive, non ha diritto di voto per gli organismi elettivi, è sottoposto a valutazioni particolari ed a talune soggezioni che il magistrato di tribunale non ha.

Si è pertanto ritenuto di definire il periodo di tirocinio in una durata determinata (un anno), sia perché l'avvocato, sebbene abbia maturato una certa esperienza professionale, di regola l'avrà acquisita in uno o pochi settori, mentre è necessario che egli conosca il funzionamento di tutti gli uffici giudiziari e dei rispettivi «mestieri» di magistrato; sia perché il tirocinio non ha soltanto lo scopo di far acquisire conoscenze tecnico-pratiche, ma anche quello di saggiare l'equilibrio e l'insieme delle qualità necessarie per un buon esercizio delle funzioni giudiziarie, ed a questo vaglio non può sottrarsi nemmeno l'avvocato.

A questa stregua il Consiglio giudiziario terrà conto delle precedenti esperienze professionali maturate dal singolo avvocato-uditore, e regolerà il tirocinio in modo da favorire l'apprendimento soprattutto nei restanti settori.

Si è poi mantenuto il *bonum* di due anni di anzianità, configurando un'anzianità virtuale ed una conseguente collocazione nel ruolo di anzianità.

6. - Il capo quinto regola l'espletamento dei concorsi necessari ad assicurare la sollecita copertura dei mille posti addizionati al ruolo organico in forza delle disposizioni di cui al capo primo.

Il disegno di legge d'iniziativa del Governo prevede al riguardo l'emanazione di un unico decreto ministeriale, la scansione di tre concorsi nell'arco di un anno, e la possibilità per i candidati di partecipare ad una soltanto delle predette prove.

Tale disciplina ha suscitato riserve nella Commissione. Da un lato si è dubitato che il menzionare il solo decreto ministeriale come strumento propedeutico all'indizione del concorso possa significare estromissione del Consiglio superiore della magistratura, che secondo l'articolo 105 della Costituzione

è titolare indefettibile della materia delle assunzioni nella magistratura. Dall'altro lato si è osservato che la preclusione alla partecipazione di uno o più concorsi (conseguenza della scelta bloccata di uno dei tre) legittima dubbi di legittimità, probabilmente superabili (date le evidenti finalità di decongestionamento e di buon andamento delle procedure), ma pur sempre passibili di incidenti e di rallentamenti, i cui costi sarebbero superiori all'eliminazione della preclusione.

Al primo interrogativo si è ritenuto di non dare risposta formale, posto che l'articolo 125, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sul quale espressamente interviene innovativamente il disegno di legge in esame, continua a prevedere che «il concorso è bandito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti»: tale disciplina può e deve integrare quella di cui all'articolo 14 (ora articolo 17) del disegno di legge in esame, e perciò non pare necessario effettuare precisazioni al riguardo.

Si è invece ritenuto di eliminare la limitazione alla partecipazione ai concorsi, riflettendosi che, se ciò porterà verosimilmente ad un più cospicuo afflusso di candidati alle prove preliminari e scritte, non dovrebbe aumentare di molto il numero dei candidati che completeranno le prove scritte consegnando tutti gli elaborati, essendo di fatto più o meno stabile la platea di coloro che si sentono in grado di affrontare il vaglio, con conseguente «consumazione» di una delle tre opportunità offerte dalla legge.

Per converso, e proprio per non frustrare le esigenze di sollecito espletamento di questi concorsi aventi finalità del tutto particolari, si è ritenuto in via eccezionale di semplificare le prove scritte, prevedendo che le stesse abbiano sempre luogo sull'arco delle tre materie fondamentali di cui all'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ma che in concreto la prova scritta verta soltanto su due di esse, individuate

mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova. In tal modo il candidato non può esimersi da una preparazione accurata su tutte e tre le prove, ma la procedura di correzione viene abbreviata di un terzo. La giusta preoccupazione che il sacrificio di una materia importante permetta di nascondere una limitata preparazione in un settore di rilievo può essere tranquillamente fronteggiata prevedendosi, come ha fatto la Commissione, che su di essa si porti particolare attenzione in sede di prova orale, senza apprezzabili aumenti di tempo impegnato, dato il numero esiguo di candidati che vengono ammessi all'orale.

Infine, considerando l'estrema necessità di addivenire ad una copertura la più ampia possibile dei mille posti aggiunti nel ruolo organico, e per converso tenendo presente la difficoltà di reperire un simile numero di persone in un arco di tempo molto concentrato, la Commissione ha ritenuto di poter addivenire, eccezionalmente, ad un recupero non solo di tutti i candidati giudicati idonei (al che già provvede in via ordinaria il novellato articolo 127, comma quarto, del citato regio decreto 1941, n. 12), ma anche al recupero di tutti i candidati che abbiano ottenuto almeno la sufficienza in tutte le prove scritte e orali, essendo noto che, in via ordinaria, il punteggio richiesto di 98 eccede quello minimo dei sei decimi in ogni prova.

7. - Una menzione particolare deve essere dedicata all'introduzione, da parte della Commissione, dell'articolo 16 del disegno di legge in esame, che adegua l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, ed il conseguente articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, alla nuova disciplina dei corsi di laurea. La durata delle scuole di specializzazione, introdotte dalle norme ora citate, permane biennale per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico anteriore alla riforma; diventa annuale per co-

loro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

3 novembre 1999, n. 509; di modo che il periodo di formazione preconcorsuale continua ad assommare a sei anni per tutti.

FASSONE, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sui disegni di legge nn. 4563, 88, 1265, 2178 e 4497

23 maggio 2000

La Commissione, esaminati i disegni di legge nn. 4563, 88, 1265, 2178 e 4497, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di inserire una norma transitoria che, per il computo del periodo minimo di iscrizione all'albo degli avvocati necessario per poter richiedere il passaggio negli organici della magistratura, tenga conto dell'intervenuta abolizione dell'albo dei procuratori legali, così da evitare ingiustificate disparità di trattamento. Sul disegno di legge n. 4086 formula invece un parere contrario per il carattere meramente provvedimentale delle disposizioni in esso contenute che sono, a suo avviso, prive dei requisiti di generalità e astrattezza.

su emendamenti al disegno di legge n. 4563

6 giugno 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4563, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando, con riferimento agli emendamenti 9.12, 12.3, 12.4, 12.7 e 12.6, l'opportunità di inserire una norma transitoria che, per il computo del periodo minimo di iscrizione all'albo degli avvocati necessario per poter richiedere il passaggio negli organici della magistratura, tenga conto dell'intervenuta abolizione dell'albo dei procuratori legali, così da evitare ingiustificate disparità di trattamento.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge n. 4563 e su emendamenti,
ad eccezione che sull'emendamento 15.2

13 giugno 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che la ricongiunzione ai fini previdenziali dell'attività forense, di cui all'articolo 12, comma 1, non determina oneri, in quanto sarà effettuata a titolo oneroso a carico dei richiedenti. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.6, 14.0.1, 9.19, 9.13 (limitatamente alla lettera *d*-bis), 9.0.4 e 14.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 9.0.5 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

su emendamento

20 giugno 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.